REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale di Treviso

Seconda sezione

Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Caterina Passarelli

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile promossa

da

, rappresentato e difeso in giudizio dall'avv. Alberto Maria Gallotti, dall'avv. Paola Duval e dall'avv. Claudia Acquistucci con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo, per procura;

attore

contro

in liquidazione, rappresentato e difeso in giudizio dall'avv. Francesco Manildo con domicilio eletto presso il suo studio, per procura;

convenuto

Svolgimento del processo

Con atto di citazione notificato in data 24/3/14, conveniva in giudizio avanti l'intestato Tribunale in liquidazione proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 457/14 emesso dal medesimo Tribunale in data 22/1/14 con il quale le veniva ingiunto il pagamento della somma di Euro. 18.063,30, oltre agli interessi di mora dalle scadenze delle singole fatture al saldo e dopo oltre alle spese liquidate. A fondamento dell'opposizione, sosteneva l'inadempimento di nella regolarità di fornitura della merce, il mancato conteggio del bonifico effettuato in data 6/12/11 per Euro 26.628,03 nonché il diritto ad ottenere risarcimento del danno per abuso del diritto.

Si costituiva in liquidazione chiedendo il rigetto dell'opposizione in quanto il pagamento del 6/12/11 era già stato detratto dall'ammontare complessivo dovuto e in quanto nessun inadempimento le poteva essere addebitato.

Veniva concessa la provvisoria esecuzione, quindi, rigettata ogni diversa istanza, ritenuta

superflua, veniva fissata l'udienza del giorno 1/6/17 per la precisazione delle conclusioni.

A tale udienza, in cui non compariva di parte opponente, venivano precisate le conclusioni come in epigrafe riportate e, assegnati i termini per il deposito di comparse conclusionali e repliche, la causa veniva trattenuta in decisione.

Motivi della decisione

Con l'opposizione, afferma di non dovere nulla ad in liquidazione per avere già pagato la somma di Euro 26.628,03 in data 6/12/11, come comprovato dal bonifico in pari data ed, anzi, di avere diritto alla restituzione della differenza tra l'importo versato e l'importo ingiunto; sostiene, altresì, di aver subito un danno per il ritardo e per l'inadempimento dell'opposta nella consegna della merce ordinata, danno quantificato in Euro 70.000,00 di cui chiede la condanna di .

L'opposizione non può essere accolta.

In primo luogo, va tenuto conto del contratto quadro sottoscritto tra le parti in data 11/4/11, dei documenti di trasporto firmati per ricevuta della merce nonché dell'assenza di prova circa il preteso inadempimento di in liquidazione.

In particolare:

- per quanto riguarda l'asserito pagamento di Euro 26.628,03 effettuato in data 6/12/11, va richiamato quanto risulta dalla documentazione prodotta: l'ammontare complessivo delle fatture prodotte corrisponde a Euro 85.595,62 (v. docc.1-19 opp.ta), così come riportato nel riepilogo allegato da sub.(...) senza che tale documento sia stato oggetto di specifica contestazione da parte di . Pertanto, in assenza di una diversa prova, deve ritenersi che l'importo ingiunto corrisponde al residuo dovuto da in base al contratto quadro 11/4/11, dovendosi detrarre dall'ammontare complessivo non contestato di Euro 85.595,62 sia la somma versata in data 6/12/11, pari a Euro 26.628,03, e sia la somma di cui alla fideiussione riscossa, pari a Euro 35.000,00;

- per quanto riguarda il risarcimento del danno, nulla è provato al riguardo: parte opponente non ha depositato alcuna memoria istruttoria e la richiesta di prova per interpello e testi contenute in atto di citazione è inammissibile atteso che il generico richiamo di tutti i paragrafi in cui è stato suddiviso il testo dell'atto, sia nella parte in fatto e sia nella parte in diritto compresi i richiami giurisprudenziali, non consente alcuna evidenza delle circostanze di fatto, oggetto di prova. Così formulata, la prova viola quanto disposto dall'art. 230 c.p.c. secondo cui l'interrogatorio deve essere dedotto per articoli separati e specifici nonché dall'art. 244 c.p.c. secondo cui "la prova per testi deve essere dedotta mediante indicazione specifica delle persone da interrogare e dei fatti, formulati in articoli separati, sui quali ciascuna di esse deve essere interrogata" (cfr. Cass. 12292/11: "Le prove per interrogatorio formale e per testi, secondo quanto richiesto negli artt. 230 e 244 cod. proc. civ. devono essere dedotte per articoli separati e specifici. Ne consegue l'inammissibilità della richiesta di ammissione su tutto il contenuto della comparsa di risposta che non consenta, per la genericità ed indeterminatezza del testo, di individuare capitoli di prova che rispondano ai requisiti richiesti dalle norme processuali citate, né può essere richiesto al giudice di estrapolare egli stesso detti capitoli di prova - tramite una c.d. "lettura estrapolativa" nell'atto di parte -, contrastandovi il principio della disponibilità della prova").

Ne consegue che l'opposizione deve essere rigettata con integrale conferma del decreto ingiuntivo n. 457/14 emesso dal Tribunale di Treviso in data 22/1/14.

Le spese del presente giudizio, liquidate secondo i parametri medi di cui al D.M. n. 55 del 2014, sono poste a carico di parte opponente in base alle fasi effettivamente svolte e tenuto conto del valore della controversia.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

1. rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma integralmente il decreto ingiuntivo n. 457/14

emesso dal Tribunale di Treviso in data 22/1/14;

2. rigetta ogni altra domanda;

3. condanna alla rifusione a favore di in liquidazione delle spese processuali liquidate in complessivi Euro. 2.500,00 per compenso professionale, oltre 15% per spese generali ed oltre Iva e cpa.

Così deciso in Treviso, il 2 ottobre 2017.

Depositata in Cancelleria il 3 ottobre 2017.